

# *Studio Legale Tributario Internazionale*

## **Dott. Maurizio Bogetti**

Dottore Commercialista – Avv. Ecclesiastico

Via Prarostino 4 - 10143 Torino

Tel. / Fax 011.79.35.535 Cell. 348-91.24.133

PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it)

C.F. BGT MRZ 64R06 H727U

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO**

### **RICORSO INTRODUTTIVO**

**CON ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA**

**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 47 D. LGS. N. 546/92**

PER:

SOCIETA' **SPHINX EUROPE S.R.L.**, C.F. 04853750968, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Fabrizio Maria PERINO, con sede legale a Milano, Piazza IV Novembre 7 CAP 20124 e sede amministrativa e operativa a Borgaro (TO), Via Lanzo 92 Torino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tributario Internazionale del **Dott. Maurizio BOGETTI**, ✉ **Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO)**, ☎ 011/79.35.535, 🖨 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U, PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

rappresentata e difesa da Maurizio BOGETTI, DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come da delega in calce al presente ricorso introduttivo.

CONTRO:

**L'AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO**, in persona del DIRETTORE *PRO-TEMPORE*

PER L'ANNULLAMENTO:

dell'avviso di accertamento n. T9D032G07234 per l'anno 2006, prot. 2011/413872, notificato a mezzo messo comunale in data 23 dicembre 2011 a mani del legale rappresentante, con il quale si accertavano:

- maggiore reddito d'impresa di € 275.771,19;
- maggiore valore della produzione di € 275.771,19;
- maggiore imposta per IRES di € 62.896,00;
- maggiore imposta per IRAP di € 9.357,00;
- sanzioni per € 72.253,00.

**FATTO**

1. In data 23 dicembre 2011 l'Agenzia Fiscale delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, notificava alla ricorrente, a mezzo messo comunale, avviso di accertamento n. T9D032G07234 per l'anno 2006, prot. 2011/413872 [**Doc. 1**], con il quale si contestava alle pp. 4-7:

“ (...)

*c) Nell'anno d'imposta esaminato, sono stati dedotti i seguenti costi non inerenti/non correttamente documentati ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/86:*

*- € 250.000 per Royalties dovute dalla Sphinx alla Patents Exploitation Company B.V.*

*Come indicato in premessa, trattati di costi non correttamente documentati.*

*- € 8.290,28 per ristoranti/alberghi, indicati nel sottoconto 72210.*

*Trattasi di costi non correttamente documentati (di tali costi sono state fornite solo 2 fatture di € 120 complessivi). Degli stessi non è stata dimostrata l'inerenza, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del DPR 917/86.*

*- € 16.228,91 per mostre e fiere, indicati nel sottoconto 72018.*

*Trattasi di costi non correttamente documentati dei quali non è stata dimostrata l'inerenza, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del DPR 917/86.*

*d) Le fatture emesse riportano in descrizione il DDT che la società ha utilizzato per la consegna della merce.*

*Dall'analisi delle fatture emesse nel 2006, risulta che la società non ha fatturato la merce consegnata con DDT n. 3.*

(...)

*Per quanto sopra, si determinato le imposte IRES, IRAP ed IVA come di seguito riportato:*

***IRES***

*Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73, in base a quanto sopra esposto, si accertano maggiori ricavi per € 1.252,00 e minor costi per € 274.519,19 (=250.000,00+8.290,28+16.228,91), per un maggiore reddito d'impresa di € 275.771,19;*

***IRAP***

*Ai sensi degli art. 5 e 25 del D. Lgs. 446/97, sulla base di quanto esposto ai fini IRES, si accerta un maggior valore della produzione di € 275.771,19. (...)*

***Per effetto delle rettifiche operate con il presente avviso e con l'avviso di accertamento n. T9D030902945/2010, relativo all'anno d'imposta 2005, di disconoscono le perdite dichiarate.***

*Si irrogano imposte e sanzioni come da quadri interni (...).”*

2. In data 14 febbraio 2012 la ricorrente spediva a mezzo raccomandata A/R chiedendo l'instaurazione del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 218/97 [**Doc. 2**]; conseguentemente i termini per proporre ricorso sono rimasti sospesi per 90 giorni;
3. Dall'8 luglio 2011 al 16 maggio 2012 la ricorrente inviava tutta la documentazione contabile, fiscale, contrattuale richiesta dall'Agenzia a mezzo fax, email, raccomandata A/R, come risulta indicato a pag. 3 dell'avviso di accertamento e *in ultimis* come risulta dal processo verbale di contraddittorio del 16 maggio 2012;
4. In data 16 maggio 2012 la ricorrente ha tentato *in extremis* un accordo l'Agenzia, senza pervenire ad una conclusione ragionevole viste le richieste assurde dell'Agenzia, come risulta dal processo verbale di contraddittorio ai fini della definizione dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 218/97 [**Doc. 3**].
5. In virtù di quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. N. 218/97, così come confermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 140 pubblicata in data 15 aprile 2011, i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi per un periodo di 90 giorni a prescindere dall'esito del contraddittorio, quindi la nuova scadenza è il **21 maggio 2012**, cioè 150 giorni dalla data della notifica (23 dicembre 2011).

Tutto quanto premesso, si contesta in toto l'avviso di accertamento per i seguenti motivi:

## **IN DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE EX ART. 109, COMMA 5,**

**D.P.R. N. 917/86;**

**VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE EX ART. 42, D.P.R. 600/73;**

**ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE.**

6. L'Agenzia ha contestato ed accertato un maggior reddito di € 275.771,19 in base alla violazione dell'art. 109, comma 5 del D.P.R. n. 917/86, così determinato:

**- minori costi per € 274.519,19 così dettagliati:**

- costi per Royalties:	€ 250.000,00
- costi per ristoranti/alberghi:	€ 8.290,28
- costi per mostre e fiere:	€ 16.228,91

Secondo l'Agenzia in sostanza si tratterebbe di costi non correttamente documentati o di cui non sarebbe stata dimostrata l'inerenza.

**- maggiori ricavi per € 1.252,00 per campioni in d visione.**

Secondo l'Agenzia si tratta di ricavi non fatturati.

7. L'art. 109, comma 5 del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi) stabilisce: *“Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi....”*

8. Tale norma va letta con il combinato disposto dell'art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 600/73, testo unico sull'accertamento delle imposte, il quale stabilisce: *“L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state*

applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.

9. L'avviso di accertamento violerebbe le due norme citate, con riferimento alle singole voci oggetto di contestazione:

1) COSTI PER ROYALTIES: € 250.00,00;

2) COSTI PER RISTORANTI/ALBERGHI: € 8.290,28;

3) COSTI PER MOSTRE E FIERE: € 16.228,91.

per le seguenti motivazioni:

### **1) COSTI PER “ROYALTIES”: € 250.00,00**

10. SPHINX è un marchio internazionale, che nasce negli USA oltre 40 anni fa. Si allega il catalogo SPHINX WORLDWIDE, dove a pagina 6 è riportata brevemente la storia del marchio **[Doc. 4]**.

11. Pubblicità del marchio SPHINX sono riportate su varie riviste italiane, già prima dell'anno 2005, data di costituzione della SPHINX EUROPE srl, la ricorrente, come risulta dalla rivista italiana *Fit for Fun* del mese di dicembre 2003, con la pubblicità dei guanti da boxe indossati da una “avvenente” pugile, la conduttrice tv mediaset Susanna Messaggio **[Doc. 5]**.

12. Nell'Unione Europea il marchio è di proprietà della ditta olandese PATENTS EXPLOITATION COMPANY B.V., di cui si allega visura **[Doc. 22]**, regolarmente registrato dal 2 agosto 2001 con il numero di registrazione 2327351, come risulta dalla visura della UAMI (Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione Europea) **[Doc. 6]**. Si evidenzia ancora che la società olandese detiene decine di marchi europei che concede in utilizzo in tutti i paesi europei dietro il pagamento di royalties, come risulta, *ex pluribus*, dal bando di gara della città di Gorizia in cui alla pagina 2 la tecnologia brevettata dalla P.E.C. B.V. Patents Exploitation Company B.V. è concessa in utilizzo **[Doc. 15]**.

13. La ricorrente SPHINX EUROPE srl nasce nel 2005, quindi 40 anni dopo la SPHINX WORLD WIDE e 4 anni dopo la registrazione del marchio europeo da parte della PATENTS EXPLOITATION COMPANY B.V. Quindi non esistevano e

non sono mai esistiti rapporti giuridici di controllo, collegamento, partecipazione di alcun genere con la società americana e/o la società olandese.

Neppure esiste alcun rapporto giuridico simile tra il socio unico della ricorrente, la società portoghese *Folacin Gestão Comércio e Investimentos LDA* con le suddette società americana e olandese, come risulta dalla visura societaria della camera del commercio del Portogallo **[Doc. 7]**.

14. Dopo pochi mesi dalla costituzione, il 2 gennaio 2006 la ricorrente stipula con la società olandese *Patents Exploitation Company BV* un contratto per l'utilizzo del marchio denominato "SPHINX" registrato al n. 2327351 **[Doc. 8]**, alle seguenti condizioni economiche, come risultano alla pag. 3, "art. 6 - Price":

- 10% del fatturato 2006 con un minimo garantito per l'anno 2006 di € 250.000,00;
- 10% del fatturato 2007 con un minimo garantito per l'anno 2007 di € 300.000,00.

15. I prodotti a marchio SPHINX sono riconosciuti a livello internazionale, hanno una ricerca e sviluppo sul prodotto molto avanzata, il marchio è noto a livello mondiale e quindi apporre su un prodotto il marchio SPHINX è un valore aggiunto notevole e che quindi va remunerato adeguatamente al legittimo proprietario. Senza il know-how di SPHINX ed il relativo logotipo un prodotto commercializzato dalla ricorrente non avrebbe interesse da parte dei distributori e consumatori. Infatti esclusivamente al marchio SPHINX la ricorrente da zero di fatturato nel 2005 è passata ad un valore della produzione / fatturato di 464.622 euro al 31 dicembre 2006, come risulta sia dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e dal Modello UNICO SC 2007 anno 2006 nel quadro "RS – Redditi" nel Conto economico al rigo RS26 (€ 464.622) e nel modello di dichiarazione IRAP rigo IQ1 - Ricavi delle vendite (€ 464.622)**[Doc. 9]**.

16. Per realizzare questo obiettivo la ricorrente si è avvalsa di un contratto di distribuzione e di concessione esclusiva di vendita, stipulato con la società GITEXPOINT s.r.l. in data 8 febbraio 2006 **[Doc. 10]**, nel quale erano previsti gli obiettivi di acquisti minimo garantito, e quindi il fatturato della ricorrente verso la GITEXPOINT srl, come risulta a pag. 5, art. 5 – Budget minimi di acquisto, del contratto:

- anno 2006: euro 580.000,00
- anno 2007: euro 650.000,00
- anno 2008: euro 720.000,00.

17. Si dimostra pertanto che il contratto di royalties stipulato dalla ricorrente con la società olandese proprietaria del marchio SPHINX risultava equo, in quanto soltanto

con il fatturato italiano garantito dalla GITEXPOINT, ipotizzando un margine medio del 40%, veniva assicurata la possibilità di pagare il 10% di royalties con la soglia minima di 250.000,00 euro per il 2006 e di 300.000,00 per il 2007, come risulta agevolmente dal seguente conteggio:

vendite 2006 a GITEXPOINT x 40% = margine lordo  
580.000 x 40% = 232.000  
vendite 2007 a GITEXPOINT x 40% = margine lordo  
650.000 x 40% = 260.000

La differenza di royalties dovuta dalla ricorrente è riconducibile al proprio fatturato verso gli altri propri clienti, italiani ed esteri. Con un solo cliente, la GITEXPOINT, la SPHINX EUROPE riusciva quasi a coprire il minimo garantito annuale delle royalties. Pertanto la cifra minima è più che giustificata visto che non i numerosi altri clienti la ricorrente può ben sperare di portare risultati economici interessanti.

18. I rapporti fiscali e finanziari relativi al contratto di royalties intercorrenti tra la ricorrente e la PATENT EXPLOITATIONS COMPANY B.V. sono stati gestiti con la massima trasparenza e correttezza fiscale:

- fatturazione da parte della società olandese delle royalties di competenza dell'anno 2006 come da contratto stipulato in data 2 gennaio 2006, con fattura n. 2007/005 in data 23 febbraio 2007 **[Doc. 11]**, ed ai fini IVA è stata emessa regolare "autofattura", dovendo l'IVA essere assolta in Italia, essendo la società soggetto intracomunitario.

19. Le royalties sono poi stata regolarmente pagate in tre tranches, applicando la ritenuta d'acconto sulle royalties del 5%, rispettivamente:

- in data 15 dicembre 2006: € 50.000,00**[Doc. 12]**  
- in data 3 aprile 2007: € 50.000,00**[Doc. 13]**  
- in data 3 settembre 2007: € 137.500,00**[Doc. 14]**

-----  
Totale € 237.500,00  
+ ritenuta d'acconto 5% € 12.500,00  
-----  
Totale royalties corrisposte € 250.000,00

20. In conclusione, la contestazione dell'Agenzia appare del tutto insussistente e pretestuosa, priva di alcun fondamento giuridico e fiscale, in quanto sono stati dimostrati i presupposti giuridici, economici, di business, contrattuali e commerciali

con la prova fiscale e finanziaria della correttezza dei costi imputati e dei pagamenti effettuati.

E' inoltre stata ampiamente dimostrata l'assoluta assenza di rapporti di controllo e/o di collegamento tra tutti esteri con la ricorrente, e quindi non esiste una politica di "transfer price" intercompany! Infine i Paesi Bassi non sono di certo un paese a fiscalità privilegiata o nella *black list*!

## **2) COSTI PER "RISTORANTI/ALBERGHI": € 8.290,28**

21. L'Agenzia delle Entrate rettifica la voce "Ristoranti e alberghi" sostenendo che si tratti di costi non documentati o non inerenti. Quando alla prima contestazione, prima del contraddittorio del 16 maggio 2012 è stata spedita a mezzo raccomandata A/R all'Agenzia la scheda contabile [Doc. 16] con tutte le copie di note spese quadrate al centesimo! [Doc. 17].

Quando alla seconda contestazione sull'inerenza dei costi, considerato che le note spese sono quasi tutte relative all'amministratore unico, e che si tratta di rimborsi spese a pié di lista, non esistono limiti in valore assoluto né giornaliero, ad esclusione delle spese di vitto e alloggio, per le quali vale il limite stabilito dagli artt. 60 e 95 del D.P.R. n. 917/86, pari rispettivamente a € 180,76 al giorno per le trasferte dei dipendenti in Italia ed € 259,23 per le trasferte all'estero.

Ma per mero tuziorismo, volendo applicare la normativa fiscale più restrittiva ex artt. 60 e 95 D.P.R. n. 917/86, cioè ipotizzare che tutte le spese dei rimborsi a pié di lista siano sostenuti per spese di vitto e alloggio, otterremo quando segue:

$$8.290,28 / 180,76 = 46 \text{ giorni di trasferta nell'anno in Italia}$$

$$8.290,28 / 259,23 = 32 \text{ giorni di trasferta nell'anno all'estero}$$

e dalla scheda contabile risultano almeno una trentina di trasferte... Ma le "note spese" comprendono oltre alle spese di vitto e alloggio, nei limiti giornalieri indicati, **anche le spese per i voli aerei e le spese viaggio!**

Preme quindi osservare che una società che ha molti rapporti con l'estero e opera in tutto il mercato nazionale con mostre e fiere, con un fatturato di € 464.622 euro ha un costo veramente esiguo per note spese, cioè pari **all'1,78% del fatturato!**

**Concludendo, la ricorrente è una società commerciale, non di produzione, pertanto tutta il suo sviluppo è basato sull'attività di ricerca, commerciale, visita di clienti e fornitori potenziali e già acquisiti.**



### **3) COSTI PER “MOSTRE E FIERE”: € 16.228,91**

22. Le spese contabilizzate nella voce “Mostre e fiere” si riferiscono ai costi sostenuti per la partecipazione alla fiera internazionale dell’articolo sportivo denominata ISPO a Monaco in Germania, la più importante a livello mondiale. Le spese sono tutte documentate da fatture emesse da enti fieristici statali della Germania e tradotte in lingua italiana si tratta di fatture di allestimento fiera e di servizi in fiera, come risulta dalla scheda contabile e dalle fatture ivi contabilizzate [Doc. 21].

Si ribadisce che la ricorrente è una società commerciale, non di produzione, pertanto tutto il suo sviluppo è basato sull’attività di ricerca, commerciale, visita di clienti e fornitori potenziali e acquisiti, e in questo caso, **una fiera internazionale, per reperire clientela!**

**Non si comprende come possano tali costi essere qualificati come “non inerenti” all’attività aziendale!!!**

**II. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE EX ART. 2 COMMA 3 LETT. D) D.P.R. N. 633/72 PER IL COMBINATO DISPOSTO E RICHIAMO DELL’ART. 56 D.L. N. 331 DEL 30.08.1993 (IVA COMUNITARIA);**

**VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE EX ART. 1 COMMA 3 D.P.R. 14.08.1996 N. 472 (DOCUMENTO DI TRASPORTO)**

**ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORMATIVA INTERNA: RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 83 DEL 3 APRILE 2003**

23. L’Agenzia ha contestato ed accertato infine un maggiori ricavi per € 1.252,00 per **campioni in c/ visione**, con la motivazione che si tratterebbe del documento di trasporto n. 3 del 7 marzo 2006 [Doc. 19] recante la causale del trasporto “Campioni c/ visione” e quindi di “ricavi non fatturati”.

Si può riscontrare una duplice violazione normativa nella rettifica operata dall’Agenzia:

- 1) ai fini delle imposte dirette il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472, che ha istituito il documento di trasporto, stabilisce che per vincere la presunzione di vendita, il

documento di trasporto nella causale trasporto deve riportare una dicitura diversa da vendita: pertanto c/ visione, omaggio, ecc..

Infatti non si tratta di merce, bensì di “campioni in c/ visione” come risulta in calce al DDT nella “causale di spedizione”;

- 2) ai fini IVA poi si ha la violazione dell’art. 56 del D.L. 331/93 istitutivo dell’IVA intracomunitaria, poiché il soggetto destinatario è olandese, quindi soggetto comunitario. Ma l’art. 56 richiama la normativa IVA interna, cioè l’art. 2, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/72, il quale stabilisce che i campioni sono operazioni fuori campo IVA;
- 3) infine si ravvisa anche eccesso di potere per violazione della normativa interna, in quanto la circolare ministeriale n. 83 del 3 aprile 2003, che commenta anche con esempi la complessa normativa dell’IVA intracomunitaria, conferma tale corretta e quanto mai chiara lineare interpretazione della norma.

**III. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 84, COMMI 1-2 (RIPORTO DELLE PERDITE) E 75 D.P.R. N. 917/86 (BASE IMPONIBILE); ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’.**

24. L’Agenzia afferma a pag. 3 dell’avviso di accertamento: *“Con avviso di accertamento n. T9D030902945/2010 relativo all’anno d’imposta 2005, avverso cui è stato presentato ricorso, ancora pendente, l’Ufficio ha accertato il reddito di € 78.755 a fronte della perdita dichiarata di € 43.432. Tale perdita è stata, insieme a quella per il 2005, dichiarata nel Modello Unico 2007 al rigo RS46 tra le perdite riportabili senza limite di tempo”.*

E conclude a pag. 7: *“Per effetto delle rettifiche operate con il presente avviso e con l’avviso n. T9D030902945/2010, relativo all’anno d’imposta 2005, si disconoscono le perdite dichiarate”.*

25. L’art. 84 comma 1 del D.P.R. n. 917/86, nella versione vigente dal 1° gennaio 2004 al 3 luglio 2006, afferma: *“La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valedoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodo d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. (...)”.*

Il successivo comma 2 stabilisce: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo.”

26. Il periodo d’imposta 2005, dal quale scaturisce una perdita fiscale di € 43.432,00 rappresenta il primo periodo d’imposta della società, costituita proprio in quell’anno. Pertanto la ricorrente ha diritto di utilizzare tale perdita in compensazione con l’eventuale maggiore reddito accertato e in contenzioso per l’anno 2005 e/o per l’anno 2006.

L’Agenzia disconoscendo la perdita dichiarata per l’anno 2005 violerebbe la disposizione, perché non consentirebbe di utilizzarla né per l’anno 2005 né per l’anno 2006, e come effetto abnorme di avrebbe la “duplicazione”, per effetto di tale rettifica, della base imponibile, in violazione altresì dell’art. 75 del D.P.R. n. 917/86.

27. Nella denegata ipotesi che codesta Commissione non dovesse annullare l’avviso di accertamento o dovesse annullarlo parzialmente per le violazioni di legge sub I. e II., si chiede che venga legittimato l’utilizzare della perdita di € 43.432,00 dell’anno 2005 in compensazione dell’eventuale maggior reddito dell’anno 2006, sino ad azzeramento degli effetti fiscali dei recuperi effettuati.

28. Preme osservare infine che a pag. 9 dell’avviso di accertamento viene riportato al rigo RS46 – Perdite riportabili senza limite di tempo l’importo di € -213.784,00, che risulta addirittura superiore alla somma delle perdite degli esercizi 2005 e 2006:

- perdita fiscale esercizio 2005: € 43.432

- perdite fiscali esercizio 2006: € 85.176

Totale € 128.608

Valore indicato dall’Agenzia: € 213.784

**Differenza (maggiori perdite): € +85.176 ( = perdita 2006 )**

29. Non si può non osservare, forse con un po’ di stupore, che l’errore del “cervellone” del sistema informatico utilizzato dall’Agenzia avrebbe “raddoppiato” il valore della perdita del 2006 rinviabile al futuro.

Ciò *a contrariis* dimostrerebbe la violazione degli artt. 84 comma 1 e 75 del D.P.R. n. 917/86 perpetrata dai ligi funzionari dell’Agenzia, perché anche il computer *a fortiori* applicherebbe secondo criteri ermeneutici diversi la norma, “raddoppiando” cioè il beneficio fiscale in favore della ricorrente per gli esercizi successivi, **anziché**

**disconoscere la perdita fiscale**: *sic!* Si allega il quadro RS come risultante dal modello UNICO SC 2007 redditi 2006 di parte ricorrente [**Doc. 18**].

## CONCLUSIONI

Voglia questa Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale istanza di trattazione in pubblica udienza:

- 1) annullare l'avviso di accertamento in quanto illegittimo ed infondato per violazione e mancata o falsa applicazione di legge per tutte le violazioni e motivazioni indicate sub N. I., II., III.;
- 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento parziale dell'avviso di accertamento in quanto parzialmente illegittimo ed infondato per le violazioni e motivazioni esposte sub N. I., II., III., dichiarare legittimo il riporto della perdita fiscale dell'esercizio 2005 di € 43.432,00 in compensazione sino ad azzeramento di eventuali recuperi fiscali residui;
- 3) ordinare il rimborso delle somme già eventualmente rimosse a fronte dell'accertamento impugnato, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 47 D. Lgs. N. 546/92 ed art. 38 c. 9 lett. a) D.L. 78/2010;
- 4) con vittoria di diritti, spese ed onorari come da nota spese allegata e distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Si allegano i seguenti documenti:

**[Doc. 1]: Avviso di accertamento n. T9D032G07234 per l'anno 2006, prot. 2011/413872, notificato a mezzo messo comunale in data 23 dicembre 2011 a mani del legale rappresentante *pro tempore***

[Doc. 2]: Proposta di accertamento con adesione spedita a mezzo raccomandata A/R all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano in data 14 febbraio 2012

[Doc. 3]: Processo verbale di contraddittorio ai fini della definizione dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 218/97 sottoscritto il 16 maggio 2012

[Doc. 4]: Catalogo SPHINX WORLDWIDE U.S.A.

[Doc. 5]: Rivista italiana *Fit for Fun* del mese di dicembre 2003

[Doc. 6]: Visura UAMI della registrazione del marchio SPHINX in data 2 agosto 2001 da parte della PATENTX EXPLOITATION COMPANY B.V.

[Doc. 7]: Visura della società Folacin Gestão Comércio e Investimentos LDA socio unico

[Doc. 8]: Contratto per l'utilizzo del marchio SPHINX stipulato con la società Patents Exploitation Company BV

[Doc. 9]: Modello Unico SC 2007 redditi 2006 della ricorrente

[Doc. 10]: Contratto di distribuzione e di concessione esclusiva di vendita stipulato con la GITEXPOINT srl

[Doc. 11]: Fattura n. 2007/005 di royalties emessa dalla Patent Exploitation Company BV in data 2 gennaio 2006 come da contratto

[Doc. 12]: Pagamento prima tranche royalties al netto della ritenuta d'acconto del 5%

[Doc. 13]: Pagamento seconda tranche royalties al netto della ritenuta d'acconto del 5%

[Doc. 14]: Pagamento terza tranche royalties al netto della ritenuta d'acconto del 5%

[Doc. 15]: Altro brevetto della Patents Exploitation Company B.V. concesso in utilizzo in Italia

[Doc. 16]: Scheda contabile codice 72210 spese per "Ristoranti Alberghi"

[Doc. 17]: Note spese contabilizzate nella voce "72210 – Ristoranti Alberghi"

[Doc. 18]: Quadro RS del modello UNICO SC 2007 redditi 2006 con il dettaglio delle perdite compensabili

[Doc. 19]: Documento di trasporto relativo all'invio di campioni di merce in c/ visione a cliente comunitario

[Doc. 20]: Cartella di Equitalia per la riscossione provvisoria di 1/3 di imposte e interessi relativi all'avviso di accertamento n. T9D030902945 per l'anno 2005 il cui contenzioso è pendente

[Doc. 21]: fatture relative alla fiera di Monaco contabilizzate nella voce "Mostre e fiere"

[Doc. 22]: Visura della società olandese Patents Exploitation Company BV

Con osservanza.

Torino, 17 maggio 2012

Il difensore

**Dott. Maurizio Bogetti**

## **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater e dell'art. 14 comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, con il combinato disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/92, si dichiara che la controversia è di valore pari a:

- maggiore imposta per IRES di € 62.896,00;
- maggiore imposta per IRAP di € 9.357,00;

Totale maggiori imposte: € 72.253,00 (tributo al netto degli interessi e delle sanzioni).

Il valore della controversia è compreso nello scaglione di valore sino a € 75.000,00; pertanto il contributo unificato dovuto è di € 250,00.

**Dott. Maurizio BOGETTI**

# **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

**Ex art. 47 D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i. ex art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010**

Il sottoscritto **Maurizio BOGETTI**, Dottore Commercialista, ✉ con domicilio professionale in Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO), ☎ 011/79.35.535, 📠 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U, PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come da delega in calce al presente appello nonché al ricorso introduttivo, quale difensore e domiciliatario della SPHINX EUROPE s.r.l., come da nomina in calce al ricorso introduttivo

### **premessato che**

1. la ricorrente per il primo anno di attività, l'esercizio 2005, ha un contenzioso pendente in primo grado, per il quale non è ancora stata fissata udienza, sta già pagando l'iscrizione provvisoria a ruolo della cartella esattoriale emessa da Equitalia su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di € 9.77200 **[Doc. 20]**.
2. non è ancora stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso per l'anno 2005;
3. la ricorrente non si era avvalsa della possibilità di richiedere l'istanza di sospensione per l'anno 2005, perché la cifra non risultava così cospicua come quella attuale;

### **Quanto prenessato**

sussistendo i presupposti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, così come modificato dall'art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010, e più precisamente:

- 1) il *fumus boni iuris* per i vizi di diritto e di merito illustrati nell'atto introduttivo dal n. I al n. III dimostrano la totale infondatezza e pretestuosità dell'avviso di accertamento;
- 2) nonché del *periculum in mora*, in quanto l'iscrizione provvisoria a ruolo del 30% o del 50% delle maggiori imposte per € 72.253 (e delb eventuali sanzioni per ulteriori 72.253), comporterebbe una **crisi finanziaria fallimentare** della ricorrente che ha tutti i conti bancari in rosso e ha già delle dilazioni in corso con Equitalia che la stanno asfissando;

Tutto quanto premesso la ricorrente presenta

**istanza di sospensione**

per i motivi esposti e per quant'altro sarà rilevato d'ufficio, voglia l'On.le Commissione Tributaria adita, disporre la sospensione degli effetti e dell'esecuzione provvisoria dell'avviso di accertamento.

Con riserva di ogni altro diritto, azione, produzione e richiesta istruttoria.

Distinti saluti.

Dott. Maurizio Bogetti



**PROCURA AD LITEM**

Io sottoscritto Dott. **Fabrizio Maria PERINO**, nato a Torino il 1° ottobre 1964, residente in Corso Monte Cucco 123, TORINO, legale rappresentante della società **SPHINX EUROPE srl**, con sede legale in Piazza IV Novembre 7, 20124 Milano e sede operativa in Borgaro (TO), Via Lanzo 92, CAP 10071, incarico il **Dott. Maurizio BOGETTI**, Dottore commercialista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, 3° periodo, D. Lgs. 31/12/92 N. 546, a rappresentare e difendere la società SPHINX EUROPE s.r.l., nel procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, conferendogli ogni potere di legge, compresi quelli di impugnare, conciliare, transigere, fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, formulare motivi aggiuntivi, nominare sostituti.

La società rappresentata e assistita dal Dott. Maurizio BOGETTI elegge domicilio presso il suo domicilio professionale:

**Studio Legale Tributario Internazionale - Via Prarostino 4 - CAP 10143 TORINO**

**- Tel. / Fax 011.79.35.535 – Cell. 348.91.24.133**

**- PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it).**

Torino, Borgaro, 16 maggio 2012

**SPHINX EUROPE s.r.l.**

(Il legale rappresentante)

**Dott. Fabrizio Maria Perino**

Visto è autentica

(Il difensore)

**Dott. Maurizio Bogetti**

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto Bogetti Maurizio, Dottore commercialista, attesto ai sensi del 3° comma dell'art. 22, D. Lgs. 546/92, che il presente ricorso è conforme all'originale spedito a mezzo servizio postale all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, Via Ugo Bassi 4/B 20159 MILANO, con raccomandata A/R n. 144660293807 spedita in data 17 maggio 2012 e consegnata in data 23 maggio 2012.

Il difensore

Dott. Maurizio Bogetti